



Brevi cenni su SRL e SPA, gli organi sociali, il sistema di deleghe e le polizze D&O.

Avv. Paola Tascione LLM

Solicitor (non-practising) admitted in the Senior Courts of England and Wales

paola.tascione@i-legally.com



SOCIETA' DI CAPITALI

- Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
- Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)
- Società per azioni (S.p.A.)
- Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)



SOCIETA' DI CAPITALI

- Hanno personalità giuridica.
- Delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci (con alcune eccezioni).



SRL

Modello più diffuso in Italia destinato tradizionalmente ad imprese di dimensioni medie o piccole.



CARATTERISTICHE SRL

- La partecipazione al capitale è rappresentata da **quote**.
- L'ammontare del capitale sociale può essere:
 - **in misura compresa tra € 1 ed € 9.999**. In tale caso sono ammessi solo i conferimenti in denaro e devono essere interamente versati all'atto della sottoscrizione. La riserva legale, di norma, è pari al 5% degli utili annuali fino al raggiungimento di 1/5 del capitale sociale. In caso di società con capitale inferiore a 10.000 euro l'accantonamento è pari al **20%**, fino a raggiungere, assieme al capitale sociale, il minimo legale di diecimila euro.
 - **pari o superiore a € 10.000**. In tale caso, il 25% dei conferimenti in denaro (il resto del capitale potrà essere versato successivamente) e l'intero ammontare dei conferimenti in natura va effettuato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo;



È conferibile qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, inclusa la prestazione d'opera o servizi.

La partecipazione al capitale può essere non proporzionale al conferimento.

Possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili



Responsabilità limitata dei soci. Tuttavia, differentemente dalla spa, sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

➤ Il socio di srl ha un **ampio diritto di informazione.**



Può emettere solo **titoli di debito sottoscrivibili da investitori professionali** (art. 2483).

Le quote non possono di norma costituire oggetto di **offerta al pubblico di prodotti finanziari** (art. 2468).

Tuttavia, per effetto del D.Lgs. 30/2023 e in deroga all'art. 2468 cc le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di **crowdfunding**, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.



L'organo di controllo e il revisore contabile sono obbligatori solo in presenza di determinate condizioni previste dall'art. 2477 c.c.

SRL SEMPLIFICATA (art 2463-bis)



Introdotta di recente per aumentare la competitività, la SRL semplificata è simile alla SRL salvo che per le seguenti differenze:

- I soci possono essere **solo persone fisiche.**
- è previsto un **capitale sociale minimo di € 1 e massimo di € 9.999,99.** Il capitale deve essere interamente versato in denaro all'organo amministrativo in sede di costituzione.
- Lo statuto deve essere redatto per atto pubblico in conformità al **modello standard previsto per legge** che è inderogabile.
- **Non si pagano i costi notarili.**



SRL ONLINE

Al fine di favorire la semplificazione, il D.Lgs. n. 183/2021, in recepimento di una direttiva europea, ha previsto la possibilità di costituire in videoconferenza la SRL e la SRL semplificata attraverso l'uso di una piattaforma dedicata.


La costituzione online è possibile **solo se i conferimenti sono eseguiti in denaro**, mediante bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato del notaio.



SOCIETA' PER AZIONI

Modello tradizionalmente pensato per le società commerciali di grandi dimensioni

CARATTERISTICHE SOCIETÀ PER AZIONI

WOMEN
ON BOARD

La spa può essere di due tipi: **aperta**, che fa ricorso al mercato del capitale di rischio (società quotate e con azioni diffuse) e **chiusa**, che non vi fa ricorso.

- E' richiesto un **capitale minimo di € 50.000** per la costituzione.
- Sono ammessi **solo conferimenti in denaro, beni in natura e crediti.**
- La partecipazione al capitale **può essere non proporzionale al conferimento.**



- Divisione del capitale in **azioni**.
- Ci possono essere **diverse categorie di azioni**.
- **L'atto costitutivo può determinare il valore nominale** di ciascuna azione, diversamente le azioni saranno senza valore nominale.
- **Responsabilità limitata dei soci**
- La gestione della società spetta esclusivamente all'organo amministrativo.
- Il socio di spa ha un limitato diritto di informazione.
- **L'organo di controllo e il revisore sono sempre obbligatori**.
- **Può emettere obbligazioni, strumenti finanziari e quotarsi in borsa** per reperire risorse.

START-UP INNOVATIVA



Società di capitali, che può costituirsi anche in forma cooperativa e che ha come **oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**

CARATTERISTICHE START-UP INNOVATIVA



- Costituzione da **non oltre 60 mesi**.
- Non deve nascere da fusione, scissione o cessione di ramo di azienda.
- le **spese in ricerca e sviluppo** devono essere maggiori o uguali al **15 per cento** del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; in alternativa deve avere almeno i **2/3 dei dipendenti o collaboratori** con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata; **in alternativa, deve avere almeno un brevetto o privativa industriale.**



- Valore della produzione max dal 2° anno pari a **5 milioni.**
- **Divieto di distribuire gli utili.**
- **Non può essere quotata.**
- Obbligatoria iscrizione nella **sezione dedicata del registro imprese.**



VANTAGGI START-UP INNOVATIVA

- **Incentivi fiscali** all'investimento nel capitale di startup innovative.
- **Deroghe alla disciplina societaria** ordinaria.
- **Disciplina del lavoro flessibile.**
- **Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia** per le PMI.
- **Trasformazione in PMI innovative** senza soluzione di continuità.
- **Esonero** da diritti camerali e imposte di bollo.
- Raccolta di capitali tramite campagne di **equity crowdfunding.**
- **Proroga del termine** per la copertura delle perdite.
- **Work for equity** (Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale).



SOCIETA' BENEFIT

E' una società di persone, di capitale o cooperativa che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di divisione degli utili, persegue una o più finalità di "beneficio comune" e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Per beneficio comune si intende il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle SB, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie indicate al paragrafo precedente.

CARATTERISTICHE SOCIETA' BENEFIT

- Oggetto sociale **plurimo**.
- **Obbligo** degli amministratori **di perseguire il beneficio comune** e di bilanciare gli interessi degli shareholders con quelli degli stakeholders.
- **Obbligo di nominare il Benefit Officer**.
- **Obbligo di redigere e pubblicare la relazione annuale** sul perseguimento del beneficio comune.



ENTI PROMOTORI



IN COLLABORAZIONE CON



ORDINI PROFESSIONALI



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna



UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ della Regione Emilia-Romagna



CORPORATE GOVERNANCE

Women on board



DEFINIZIONE

Insieme di strumenti, regole e meccanismi preordinati alla migliore realizzazione del processo decisionale di un'impresa nell'interesse delle diverse categorie di soggetti che sono interessati alla vita societaria*.

* definizione tratta da <https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/corporate-governance.html>

ENTI PROMOTORI



FEDERMANAGER

donne manager
MANAGERITALIA

IN COLLABORAZIONE CON



HUB DEL TERRITORIO
SOSTENIBILITÀ E RIGENERAZIONE DEI TERRITORI

ORDINI PROFESSIONALI



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna




UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ
della Regione Emilia-Romagna



SHAREHOLDERS' ECONOMY V. STAKEHOLDERS' ECONOMY

Women on board






CORPORATE GOVERNANCE SPA

- Modello tradizionale
- Modello monistico (di derivazione anglosassone)
- Modello dualistico (di derivazione tedesca).

Modello tradizionale





ASSEMBLEA DEI SOCI NEL MODELLO TRADIZIONALE

- approva il bilancio;
- nomina l'organo amministrativo stabilendone il relativo compenso, il Collegio Sindacale e la società di revisione;
- delibera l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.
- delibera la **modifica dello statuto**;
- delibera la **messa in liquidazione o la revoca**.

ORGANO AMMINISTRATIVO SPA


- La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- Gli amministratori **possono essere non soci**.
- L'organo amministrativo può essere un **CdA** oppure un **Amministratore Unico**.
- In caso di nomina di CdA **il numero** di amministratori è **fissato dallo statuto**.





NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2383 CC)

- La nomina spetta all'assemblea dei soci salvi i casi di nomina riservata allo stato o agli enti pubblici.
- La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una **dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità** previste dall'articolo 2382 e di **interdizioni** dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.
- La nomina va iscritta nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla delibera di nomina.

WOMEN
ON BOARD

CAUSE DI DECADENZA E INELEGGIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2382)

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'**interdetto**, l'**inabilitato**, il **fallito**, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'**interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici** o l'**incapacità ad esercitare uffici direttivi**.

La giurisprudenza ritiene che i soci di una SpA hanno il potere di stabilire requisiti di eleggibilità degli amministratori (e correlativamente cause di decadenza) diversi (ed ulteriori) rispetto a quelli indicati nell'art. 2382 c.c.,



REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA (ART. 2387)

Lo **statuto può subordinare** l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di **onorabilità** (es. la mancanza di precedenti penali), **professionalità** (es. il possedere determinati titoli di studio o accademici o qualificazioni professionali connesse con l'oggetto della società) ed **indipendenza** (anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati).



CUMULABILITA' DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE CON ALTRE CARICHE

- L'amministratore può essere anche un dipendente della società?
- L'amministratore può essere anche un consulente della società?

PARITÀ DI GENERE



SOCIETÀ' QUOTATE

art. 147-ter, comma 1-ter TUF: Il genere meno rappresentato deve ottenere **almeno 2/5** degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per almeno sei mandati consecutivi. In caso di inottemperanza, è prevista una diffida della Consob, sanzioni amministrative pecuniarie e, infine, la decadenza del CdA.

SOCIETÀ' A CONTROLLO PUBBLICO

art. 11 D.Lgs. 175/2016: Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno **nella misura di 1/3**, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

SPA CHIUSE

Nelle spa chiuse non esistono analoghi obblighi. Tuttavia, ai fini dell'ottenimento della **certificazione di parità di genere**, la presenza di esponenti del sesso meno rappresentato nell'organo amministrativo e di controllo della organizzazione da diritto a 20 punti



DURATA (ART. 2383 CC)

- Gli amministratori **non** possono essere nominati per un periodo **superiore a tre esercizi** e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- Gli amministratori sono **rieleggibili**.



CAUSE DI CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La cessazione dalla carica di amministratore può avvenire per:

- **Revoca**
- **Rinuncia**
- **Scadenza del termine**
- **Clausola simul stabunt simul cadent**



REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2383)

Gli amministratori sono **revocabili** dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, **salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.**

Un esempio di giusta causa può essere la violazione del divieto di concorrenza oppure la mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.



RINUNCIA (ART. 2385)

L'amministratore dimissionario deve comunicarlo al **CdA** e al **Presidente del Collegio Sindacale**. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del CdA, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del CdA si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.



SIMUL STABUNT SIMUL CADENT (ART. 2386)

Lo statuto può prevedere che nel caso di cessazione dalla carica di un amministratore, cessino anche tutti gli altri componenti del CdA. In tal caso l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo CdA.



SCADENZA DEL TERMINE (ART 2385)

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto **dal momento in cui il CdA è stato ricostituito.**



DELEGHE DI POTERI (ART. 2381)

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il CdA **può delegare** proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il CdA determina il **contenuto**, i **limiti** e le eventuali **modalità di esercizio della delega**.



DELEGHE DI POTERI (ART. 2381)

Il CdA può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

DOVERI DEI DELEGANTI (ART. 2381)



I deleganti devono:

- (i) **valutare** «l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società» «sulla base delle informazioni ricevute» dagli organi delegati;
- (ii) **esaminare**, quando elaborati, «i piani strategici, industriali e finanziari della società».
- (iii) **valutare** «sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione»;
- (iv) **agire in modo informato e chiedere** «agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società»



DOVERI DEI DELEGATI (ART. 2381)

Gli organi delegati, oltre ad amministrare la società nei limiti della delega ricevuta:

- (i) **curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
- (ii) **riferiscono al CdA e al collegio sindacale**, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, **sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione** nonché **sulle operazioni di maggior rilievo**, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate



RESPONSABILITA' SOLIDALE DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2392)

Gli amministratori **sono solidalmente responsabili verso la società** dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti da legge e statuto, **a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.** Sebbene, a seguito della riforma del diritto societario, la responsabilità degli amministratori privi di deleghe (c.d. *non-executive directors*) per fatti di terzi sia stata ridimensionata, essa **permane se:**



(i) essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, **non hanno fatto quanto potevano** per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

(ii) hanno violato **il dovere di agire informati** in base ad informazioni ricevute o acquisite di propria iniziativa che possano impedire fatti pregiudizievoli posti in essere dagli altri amministratori (Cass. Civ. 31 agosto 2016, n. 17441).

La responsabilità degli amministratori privi di delega si basa, quindi, su una **condotta omissiva**.



La mera **annotazione del dissenso** dell'amministratore privo di deleghe nel verbale del Cda deliberante l'atto dannoso seguita dalla comunicazione al collegio sindacale è **sufficiente solo se l'amministratore è privo di colpa**, ossia ha agito in maniera informata e ha fatto tutto quanto poteva per evitare l'evento o mitigarne le conseguenze negative.



RAPPRESENTANZA LEGALE

- Amministrazione e rappresentanza legale sono due concetti distinti. L'**amministrazione** riguarda la gestione interna della società laddove la **rappresentanza legale** riguarda la manifestazione all'esterno delle decisioni della società e identifica il soggetto che ha i poteri di firma.
- Gli statuti, di solito, attribuiscono la rappresentanza legale al Presidente del CdA/AU e, nei limiti delle deleghe conferite, agli AD.



OPPONIBILITA' AI TERZI DEI LIMITI AI POTERI GESTORI E DI RAPPRESENTANZA LEGALE (ART. 2384)

- Per tutelare l'affidamento dei terzi la legge ha previsto che i limiti ai poteri - sia di rappresentanza, sia anche di gestione - imposti agli amministratori, iscritti o meno nel registro delle imprese, possono essere **opposti ai terzi solo che si provi che abbiano agito intenzionalmente a danno della società.**
- **nei rapporti interni tra società e amministratori**, tuttavia, la mancanza o l'eccesso di potere o l'estraneità dell'atto restano rilevanti quale base per un'azione di responsabilità, quale giusta causa di revoca e quale motivo di denuncia al collegio sindacale o al tribunale..

IL COLLEGIO SINDACALE NEL MODELLO TRADIZIONALE



Ai sensi dell'art. 2403 cc il Collegio Sindacale **vigila sull'osservanza della legge e dello statuto**, sul **rispetto dei principi di corretta amministrazione** ed in particolare **sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409-bis (ossia quando lo statuto di società non tenuta a bilancio consolidato affidi la revisione legale dei conti ai sindaci).



- Il Collegio Sindacale è composto da **3 a 5 membri effettivi** e di due sindaci supplenti (art. 2397 cc).
- **Almeno 1 membro effettivo ed 1 supplente** devono essere scelti **tra i revisori legali** iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.



- Essi restano in carica per **tre esercizi**.
- I sindaci possono essere **revocati solo per giusta causa**. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
- Tra le prerogative del Collegio vi è la facoltà di **impugnare delibere assembleari e consiliari** contrarie alla legge ed allo statuto, presentare **denuncia al tribunale** ai sensi dell'art. 2409 C.C. per ottenere la revoca degli amministratori, **convocare assemblea soci**.


IL REVISORE LEGALE NEL MODELLO TRADIZIONALE




La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un **revisore legale dei conti** o da una **società di revisione legale** iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



MODELLO MONISTICO (ONE-TIER SYSTEM)



MODELLO DUALISTICO (TWO-TIER SYSTEM)



GESTIONE E CONTROLLO A CONFRONTO TRA I MODELLI



MODELLO	GESTIONE	CONTROLLO
TRADIZIONALE	Consiglio di Amministrazione	Collegio sindacale
MONISTICO	Consiglio di Amministrazione	Comitato per il controllo sulla gestione
DUALISTICO	Consiglio di Gestione	Consiglio di Sorveglianza

CORPORATE GOVERNANCE S.R.L.



La Srl ha una sua **disciplina autonoma** rispetto alla SpA le cui norme si applicano alla srl solo in via residuale e in quanto compatibili.

A seguito della riforma del 2003, è stato lasciato ampio spazio all'**autonomia statutaria** nel definire gli aspetti di governance fino alla possibilità di accentuare gli aspetti personalistici tipici delle società di persone.



ASSEMBLEA DEI SOCI

A differenza della SPA in cui la gestione dell'impresa spetta in via esclusiva e inderogabile agli amministratori, l'atto costitutivo della Srl può **riservare rilevanti competenze gestorie alla collettività dei soci** (ai sensi dell' art. 2479). Inoltre, i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione



ORGANO AMMINISTRATIVO

- Amministratore Unico
- CdA a collegialità piena
- CdA a collegialità attenuata
- Amministrazione pluripersonale congiunta, disgiunta o mista
- Sistema monistico?
- Sistema dualistico?

CDA A COLLEGIALITÀ ATTENUATA



Gli Amministratori possono assumere le decisioni sulla base del **metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto**. Restano di competenza collegiale però la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale.



AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE CONGIUNTA, DISGIUNTA O MISTA

Nell'amministrazione pluripersonale congiunta gli amministratori possono assumere le decisioni solo congiuntamente.

Nell'amministrazione pluripersonale disgiunta gli amministratori possono assumere le decisioni disgiuntamente.

Nell'amministrazione pluripersonale mista, lo statuto può prevedere che per alcuni atti (es. per l'ordinaria amministrazione) gli amministratori agiscano disgiuntamente e per altri atti (es. per la straordinaria amministrazione), agiscano disgiuntamente.



SISTEMA MONISTICO E SISTEMA DUALISTICO?

Il **modello monistico** sembrerebbe **inapplicabile** in quanto si pone in contrasto con la previsione obbligatoria del collegio sindacale per la Srl che superi determinate soglie dimensionali.

Il **modello dualistico** sembrerebbe **inapplicabile** in quanto la competenza inderogabile dei soci per l'approvazione del bilancio e la nomina degli amministratori prevista dall'art. 2479, 2° comma, non lascia spazi ad una competenza alternativa del consiglio di sorveglianza.

SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI (art. 2477 cc)

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da **1 solo membro effettivo**.



SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI



La nomina dell'organo di controllo o del revisore è **obbligatoria nei seguenti casi** :

- La srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- La srl controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- La srl ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

ENTI PROMOTORI



IN COLLABORAZIONE CON



ORDINI PROFESSIONALI



POLIZZE D&O



Sono polizze assicurative che mirano a **tutelare il patrimonio personale degli amministratori** e dei membri degli altri organi di gestione nei casi in cui vengono chiamati in causa per risarcimento danni.

Gli amministratori sono infatti illimitatamente e personalmente responsabili dei danni arrecati nell'adempimento dell'incarico.

Di solito la società le sottoscrive in favore degli amministratori.



OGGETTO COPERTURA
(azioni ex art. 2392,
2393, 2393 bis, 2394 e
2395)

Estensione territoriale

**Retroattività e
ultrattività**

**Cosa verificare nelle
polizze D&O**

**Copre la colpa
grave?**

**Massimale ed
eventuali
franchigie**

**Claims made v.
loss occurrence**

**Spese di difesa
legale**

ENTI PROMOTORI



IN COLLABORAZIONE CON



ORDINI PROFESSIONALI



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna



UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ
della Regione Emilia-Romagna



ORGANO AMMINISTRATIVO NELLE SOCIETÀ' QUOTATE (D.LGS. 58/1998 O «TUF» E CODICE DI AUTODISCIPLINA)



SOCIETA' QUOTATA

VOTO DI LISTA OBBLIGATORIO

(art. 147-ter, comma 3 TUF)

- Lo statuto deve prevedere un sistema di elezione del CdA basato sul voto di lista in modo da garantire la partecipazione di amministratori espressione dei soci di minoranza. **Almeno uno dei componenti del CdA è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.**



EQUILIBRIO DI GENERE

(ART. 147-TER, COMMA 1-TER TUF)

Il genere meno rappresentato deve ottenere **almeno 2/5** degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per almeno sei mandati consecutivi. In caso di inottemperanza, è prevista una **diffida della Consob**, **sanzioni amministrative pecuniarie** e, infine, la **decadenza del CdA**.



REQUISITI DI ONORABILITÀ

(art. 147-quinquies TUF)

Gli amministratori devono possedere i **requisiti di onorabilità previsti per gli organi di controllo** (art. 148 TUF) stabiliti con decreto del Ministero di Giustizia. In difetto il soggetto **decade** dalla carica.



REQUISITI DI INDIPENDENZA

(art 147-ter comma 4)

Almeno 1 dei componenti del CdA, ovvero 2 se il CdA sia composto da più di 7 componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al CdA delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.



REMUNERAZIONE

(art 123-ter)

Almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, le società con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico **una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal CdA**, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla CONSOB con regolamento. La politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla **sostenibilità** della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo.



Le società sottopongono al **voto dei soci** la politica di remunerazione. Qualora l'assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione sottoposta al voto la società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti. La società sottopone al voto dei soci una nuova politica di remunerazione al più tardi in occasione della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile.



CODICE DI AUTODISCIPLINA

Raccomandazione 27

La politica per la remunerazione degli **amministratori esecutivi e del top management** definisce:

a) un bilanciamento tra la componente fissa e la componente variabile adeguato e coerente con gli obiettivi strategici e la politica di gestione dei rischi della società, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività d'impresa e del settore in cui essa opera, prevedendo comunque che la parte variabile rappresenti una parte significativa della remunerazione complessiva;

CODICE DI AUTODISCIPLINA

Raccomandazione 27

- b) limiti massimi all'erogazione di componenti variabili;
- c) obiettivi di performance, cui è legata l'erogazione delle componenti variabili, predeterminati, misurabili e legati in parte significativa a un orizzonte di lungo periodo. Essi sono coerenti con gli obiettivi strategici della società e sono finalizzati a promuoverne il successo sostenibile, comprendendo, ove rilevanti, anche parametri non finanziari;
- f) regole chiare e predeterminate per l'eventuale erogazione di indennità per la cessazione del rapporto di amministrazione





SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Fonte normativa

Il D.Lgs. 175/2016 anche detto testo unico in materia di società a partecipazione pubblica



TIPI DI SOCIETÀ IN CUI È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA (art. 3 D.Lgs. 175/2016)

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di **società per azioni** o di **società a responsabilità limitata**, anche in forma cooperativa.



FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (art. 4 D.Lgs. 175/2016)

Le amministrazioni pubbliche **non possono**, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.



SOCIETA' PARTECIPATE

ORGANO AMMINISTRATIVO

(art. 11 D.Lgs. 175/2016)

L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, **di norma, da un amministratore unico**. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a **specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi**, può disporre che la società sia amministrata da un **CdA** composto da tre o cinque membri, **ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo** (i.e. sistema monistico e dualistico)



SOCIETÀ' PARTECIPATE

REQUISITI DI ONORABILITÀ

Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i **requisiti** di onorabilità, professionalità e autonomia **stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata.



SOCIETA' PARTECIPATE

EQUILIBRIO DI GENERE

Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno **nella misura di 1/3**, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

SOCIETÀ' PARTECIPATE

COMPENSO



- Con decreto del MEF, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai



titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di **euro 240.000 annui** al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i



criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta

- Decreto MEF in corso di approvazione.
- Nel frattempo applicazione delle norme transitorie



SOCIETA' PARTECIPATE

OBBLIGHI STATUTARI

Gli statuti delle società a controllo pubblico devono prevedere:

- a) l'attribuzione da parte del CdA di **deleghe di gestione a un solo amministratore**, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) **l'esclusione della carica di vicepresidente** o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;



SOCIETA' PARTECIPATE

Obblighi statutari

- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.



SOCIETÀ' PARTECIPATE

COMITATI

Le società a controllo pubblico **limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta**. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente **superiore al 30%** del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.



**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**